



Associazione Terzo Suono-APS

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 5 dell'Associazione Terzo Suono – APS
del 20/12/2022**

Il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 21.00, si dà inizio all'Assemblea dei soci dell'Associazione "Terzo Suono – APS" che si tiene a Rivolta d'Adda, nella sala Papa Giovanni XXII, in via Renzi n. 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adozione dello statuto modificato, come richiesto dall'Ufficio Runts della provincia di Cremona, per proseguire il procedimento di trasmigrazione nel Registro Unico del Terzo Settore.
2. Varie ed eventuali.

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, zero soci su un totale di 19 soci iscritti, in seconda convocazione sono presenti fisicamente 19 soci su 19 soci iscritti.

Funge da Presidente il socio sig.ra Nadia Lusenti e da Segretario il socio sig. Andrea Marzioni.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che per proseguire il procedimento di trasmigrazione nel Registro Unico del Terzo Settore, l'Ufficio Runts della provincia di Cremona ha chiesto di revisionare lo statuto in quanto è obbligatorio che in esso sia indicato:

1. l'organismo a cui possono rivolgersi gli aspiranti soci (es. assemblea) in caso di rigetto della domanda d'iscrizione;
2. la cooptazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. non è ammessa per gli E.T.S. costituiti in forma associativa poiché contrastante con i principi di elettività, nomina assembleare, democraticità ed uguaglianza/pari opportunità fra i soci di cui agli artt. 25 e 26 C.T.S.

Sulla base di questa comunicazione, il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 30/11/2022 di adeguare lo Statuto con le integrazioni richieste ed ha approvato la bozza di statuto per l'adozione da parte dell'assemblea.

Il presidente specifica che, come da richiesta dell'Ufficio Runts, gli adeguamenti hanno avuto per oggetto:

- l'inserimento dell'organo a cui gli aspiranti soci possono rivolgersi in caso di rigetto della domanda di iscrizione (art. 5)
- la non ammissibilità della cooptazione in caso di sostituzione di un consigliere che cessa la carica (art.26)

Si apre il dibattito. Non ci sono interventi da parte dei partecipanti.

Il presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'assemblea chiamata a votare delibera l'adozione del nuovo statuto con voti favorevoli 19, voti contrari 0, astenuti 0.

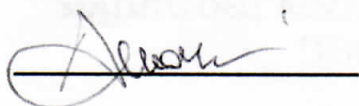
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.

Il presidente comunica che al termine dell'ultimo consiglio direttivo, 30/11/2022, è stata prenotata online la prima data disponibile per la registrazione, all'agenzia delle entrate, dello statuto: 02/01/2023.

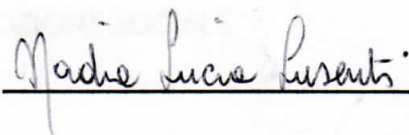
Esauriti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati Presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o di un suo delegato, entro i termini stabiliti dalla legge.

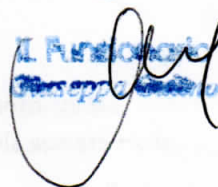
Il segretario



Il Presidente



REGISTRATO A CREMA IL - 2 GEN. 2023
AL N. 1 SERIE 3
PAGATI EURO ESENTE





Associazione Terzo Suono – APS

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TERZO SUONO – APS"

Definizione e finalità

Art. 1

È costituita l'Associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, denominata Associazione "Terzo Suono –APS", di seguito indicata con il termine "Associazione" con la forma dell'Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C.

L'Associazione ha sede nel Comune di Rivolta d'Adda (CR) in Via B. Croce, 8. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito stesso del Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L'associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, sancisce la gratuità prevalente delle cariche associative e delle prestazioni degli associati, garantisce i diritti inviolabili della persona e le pari opportunità tra uomo e donna. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita associativa dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2

Sono finalità dell'Associazione:

- promuovere lo studio, la pratica e la diffusione del canto corale.
- contribuire alla crescita culturale dei propri soci e della società civile.

L'Associazione nel perseguire tali le finalità intende esercitare l'attività di interesse generale rappresentata da: *organizzazione e gestione di attività culturali artistiche di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

In particolare l'Associazione si propone di realizzare attività culturali, artistiche ed espressive.

L'Associazione si avvale dell'apporto prevalente e determinate dei soci per lo svolgimento delle attività sopraelencate. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione "Terzo Suono-APS" per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà più opportune.

È parte integrante dell'Associazione "Terzo Suono – APS" il Gruppo Vocale Terzo Suono, attraverso il quale l'Associazione promuove e svolge le proprie attività.

I soci

Art.3

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, unitamente all'attestazione di accettare di attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

La qualifica di socio diverrà effettiva previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente.

Art.6

Tutti i soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutti le iniziative promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- visionare atti e registri dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- avere, in caso di espulsione, la possibilità di un contraddittorio davanti ad un organo diverso da quello che ha sancito l'espulsione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Non hanno diritto al voto in assemblea i soci che non abbiano rinnovato la tessera.

Art.7

Tutti i soci sono tenuti a:

- pagare una quota associativa annua che sarà determinata dall'Assemblea dei soci; la quota associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o perdita della qualità di socio. La quota sociale e il contributo alle attività associative qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.
- rispettare lo Statuto e il Regolamento interno;
- osservare le delibere degli organi sociali;
- mantenere irrepreensibile condotta civile e morale nei luoghi in cui si svolgono le iniziative promosse dall'Associazione.

Art.8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.2 del C.C. "Recesso ed esclusione degli associati;
- espulsione o radiazione.

Art.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (secondo i casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In ogni caso il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art.11

Il patrimonio sociale dell'Associazione "Terzo Suono -APS" è indivisibile e costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art.12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato ed approvato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.13

Il rendiconto economico è predisposto dal Consiglio Direttivo e dovrà essere composto da un prospetto della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere redatto sullo stesso modello del consuntivo e obbligatoriamente accompagnato dal programma delle attività associative dell'anno in corso; bilancio preventivo e programma delle attività devono essere presentati ed approvati dall'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 14

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Non sono ammesse deleghe nelle elezioni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Associazione oppure da 1/3 del Consiglio Direttivo oppure dal 10% degli associati tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Tale avviso di convocazione dell'Assemblea sarà inviato ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data della prima convocazione.

Art.15

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza del 50% più uno dei soci con diritto di voto e approva le delibere sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza dei voti favorevoli dei soci presenti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e approva le delibere sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza dei voti favorevoli dei soci presenti.

Art.16

L'Assemblea straordinaria è convocata per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo Statuto o al Regolamento interno.

Per lo scioglimento dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 27.

Per le modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci e in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci. La delibera delle modifiche è approvata con i 2/3 dei voti favorevoli dei presenti.

Art.17

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea:

- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando per le elezioni a scrutinio segreto, il numero dei votanti, il numero schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Art.18

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile.

L'Assemblea:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
 - approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
 - elegge il Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle sue dimissioni, votando per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto, con la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino a un numero uguale a quello dei componenti di ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - nel caso di elezioni a scrutinio segreto, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
 - fissa l'ammontare della quota associativa;
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
 - nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;
- composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;
- nomina un Revisore Legale dei Conti o una di revisione società iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art.19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Presidente dell'Associazione oppure 1/3 del Consiglio Direttivo lo reputino necessario o ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il 10% dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario di Assemblea e lì resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

Gli organismi dirigenti

Art.21

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente che ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è il responsabile della stessa, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Il Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente; presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Art.24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei Soci.

Art.26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari: dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Scioglimento dell'Associazione

Art.27

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs.117/2017, qualora attivato, ad Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs.117/2017. L'Associazione è altresì sciolta per inattività protratta per oltre due anni.

Disposizioni finali

Art.28

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.